

Associazione CORO GIOVANI di Azzano S.Paolo

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Articolo 1

E' costituita l'Associazione denominata **Coro Giovani di Azzano San Paolo**

Articolo 2

L' Associazione Coro Giovani di Azzano San Paolo ha sede sociale in Azzano San Paolo (BG), Piazza IV Novembre presso la Chiesa Parrocchiale.

Articolo 3

L' Associazione ha i seguenti scopi:

- a)- l'animazione delle funzioni liturgiche parrocchiali attraverso la musica ed il canto;
- b)- la produzione, realizzazione e rappresentazione di spettacoli musicali dal vivo;
- c)- il potenziamento delle capacità personali degli associati attraverso corsi e prove;
- d)- la fornitura e/o il prestito dei supporti tecnici disponibili per la realizzazione di eventi di cui alla lettera b) da parte di terzi.

In ogni caso l'associazione non è costituita a scopo di lucro bensì rispecchia quei fini morali, educativi e culturali propri della Parrocchia "Conversione di S. Paolo" in Azzano San Paolo (Bg).

COMPONENTI

Articolo 4

Fanno parte dell'Associazione:

- a)- Soci fondatori;
- b)- Soci sostenitori;
- c)- soci fruitori.

I soci fondatori sono coloro che hanno preso parte alla costituzione dell'Associazione e che per primi si sono accordati per la realizzazione del suo scopo;

I soci sostenitori sono tutti coloro che danno all'Associazione un contributo sia economico che materiale con versamenti volontari, assicurando la propria costante disponibilità per la realizzazione dei programmi associativi;

I soci fruitori sono tutti i giovani che partecipano alle attività dell'Associazione aderendo in forma scritta all'inizio di ogni anno sociale.

Articolo 5

Il socio fruitore condivide le idee ed i programmi dell'Associazione e viene iscritto nel registro dei soci da parte del Direttivo che comunicherà allo stesso i diritti, gli obblighi e le condizioni della sua partecipazione nonché l'impegno:

- ad osservare le disposizioni del presente statuto e del regolamento interno redatto dal Direttivo;
- ad osservare le decisioni prese dall'Assemblea e dal Direttivo.

Articolo 6

Il Direttivo può escludere a maggioranza di voti il socio che:

- in qualche modo danneggia moralmente e materialmente l'Associazione e fomenta dissidi e disor-

dini tra gli associati;

- non osserva le disposizioni dello Statuto, del Regolamento ed in particolare gli impegni sopra indicati.

ORGANI

Articolo 7

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci, costituita dai soci fondatori, sostenitori e fruitori;
- Il Direttivo;
- Il Presidente;
- il Direttore.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 8

L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati.

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci con eguale diritto di voto, e cioè tutti i soci fondatori, i soci sostenitori ed i soci fruitori.

L'Assemblea generale dei soci:

- a)- approva le direttive per il conseguimento degli scopi dell'Associazione;
- b)- delibera sull'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- c)- delibera su ogni altra materia ad essa sottoposta dal Direttivo;
- d)- elegge i membri del Direttivo;
- e)- delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve avvenire, a cura del Presidente dell'Associazione, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo mediante l'affissione all'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta lo ritiene opportuno il Presidente o il Direttivo o quando ne faccia richiesta ogni singolo socio.

L'assemblea è presieduta dal Presidente. In sua assenza lo sostituirà il Vice-Presidente.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci iscritti.

In seconda convocazione, da tenersi anche lo stesso giorno, essa sarà validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza assoluta dei voti presenti.

Il voto è espresso per alzata di mano e nell'ipotesi di parità prevale il voto del Presidente dell'Assemblea; sarà obbligatorio il voto con scheda segreta quando trattasi di giudizi su persone.

Le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione saranno prese con il voto favorevole di due terzi dei componenti l'assemblea.

Dalle riunioni verrà redatto un verbale su apposito libro da custodire presso la sede dell'Associazione.

IL DIRETTIVO

Articolo 9

L'Associazione è amministrata da un Direttivo, composto da sette membri eletti dall'Assemblea che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di un componente, il Direttivo alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Direttivo nomina, nel proprio seno, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Il Direttore risiede stabilmente all'interno del Direttivo.

Il Direttivo formula il programma di attività dell'Associazione; provvede alla stesura del regolamento; predispone il bilancio preventivo e consuntivo; provvede alla gestione dell'Associazione ed a quant'altro stabilito dalle norme del presente Statuto; propone le modifiche dello Statuto da sottoporre all'Assemblea.

Il Direttivo si riunisce ogni qualvolta uno dei componenti ne faccia richiesta.

Le delibere sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Dalle riunioni del Direttivo verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE

Articolo 10

Il Presidente, o in sua Assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi, presiede l'Assemblea e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni; presiede inoltre il Direttivo e nei casi d'urgenza può esercitare i poteri dello stesso.

Esso viene eletto dal Direttivo, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Vice-Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza od impedimento.

IL SEGRETARIO

Articolo 11

Coadiuvare il Presidente nell'esercizio e assolvimento delle sue funzioni e compiti.

Provvede a redigere e conservare i verbali delle riunioni del direttivo e delle assemblee.

Attesta la veridicità di tali verbali sottoscrivendoli unitamente al Presidente.

IL TESORIERE

Articolo 12

Custodisce il denaro dell'Associazione, provvede alle esazioni e alle spese del caso e veglia sulla conservazione del patrimonio sociale.

Predispone gli elementi necessari per la stesura dei bilanci.

IL DIRETTORE

Articolo 13

Individua e predispone l'indirizzo artistico, tecnico, musicale, morale e culturale dell'Associazione. Cura la preparazione individuale e collettiva dei soci fruitori comunicando mensilmente il calendario degli impegni assunti.

Assume in prima persona gli impegni a nome dell'Associazione in base alle disponibilità degli appartenenti.

Le scelte di tipo artistico, musicale e tecnico non sono sindacabili da parte degli associati.

La sua durata in carica è illimitata salvo recesso dello stesso. Il Direttivo curerà l'individuazione di un nuovo Direttore da sottoporre al voto dell'Assemblea.

Il Direttore, fino a revoca da parte dell'Assemblea, assume la qualifica di Tesoriere di cui all'art. 12.

PATRIMONIO

Articolo 14

Il Patrimonio è costituito:

a)- da beni mobili ed immobili;

b)- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le entrate dell'Associazione saranno costituite:

a)- dalle eventuali quote sociali stabilite annualmente dall'Assemblea;

b)- da proventi derivanti dall'attività dell'Associazione;

c)- da ogni entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Il Patrimonio e le entrate sono amministrate dal Direttivo e devono essere destinate esclusivamente al raggiungimento degli scopi statutari.

Articolo 15

L'esercizio finanziario si chiude al trentun dicembre di ogni anno.

Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Direttivo il Bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

DURATA - SCIoglimento

Articolo 16

La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione, proposto dal Direttivo è deliberato dall'Assemblea con voto favorevole di due terzi dei componenti.

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

Articolo 17

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.

Letto ed approvato.

Firmato in originale: